# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 21 dicembre 1967

## relativa alla concessione di un contingente tariffario supplementare alla Repubblica italiana per i semi di barbabietola da zucchero delle varietà « Maribo », « Buszczinsky », « Janaz » e « Saroz » (voce n. ex 12.03 A della tariffa doganale comune)

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

(68/34/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 25, paragrafi 3 e 4,

vista la propria decisione del 4 ottobre 1966 [1] relativa alla concessione alla Repubblica italiana di un contingente tariffario di 800 tonnellate al dazio del 6 % per il periodo dal 1° novembre 1966 al 31 ottobre 1967 per i semi di barbabietola da zucchero delle varietà « Eagle Hill », « Maribo », « Buszczinsky », « Janaz » e « Saroz », della voce n. ex 12.03 A della tariffa doganale comune,

visto il telex dell'11 settembre 1967 con la quale la Repubblica italiana, ritenendo insufficiente il volume di detto contingente, ha chiesto che fosse portato a 1.300 tonnellate,

considerando che i dati statistici per i semi di barbabietola da zucchero, forniti dallo Stato membro richiedente, sono i seguenti :

*(in tonnellate)*

| | Importazioni | | |
|---|---|---|---|
| | Totale | CEE | Paesi terzi |
| 1961 | 3.205 | 1.743 | 1.462 |
| 1962 | 2.847 | 1.938 | 909 |
| 1963 | 3.260 | 1.888 | 1.372 |
| 1964 | 3.335 | 2.127 | 1.208 |
| 1965 | 3.158 | 2.257 | 901 |
| 1966 | 3.528 | 2.376 | 1.152 |

considerando che dai dati forniti dallo Stato membro richiedente risulta che il contingente tariffario di 800 tonnellate inizialmente concesso è stato esaurito e che le importazioni da paesi terzi hanno già raggiunto, all'inizio del mese di settembre 1967, 1.112 tonnellate ;

considerando che l'evoluzione delle importazioni complessive rispecchia l'accresciuto fabbisogno di semi di barbabietola da zucchero rispetto all'anno 1962 ; che tale maggior fabbisogno è dovuto all'estensione negli ultimi tre anni, soprattutto nel 1967, delle superfici coltivate a barbabietole :

1962 : circa 220.000 ha
1965 : circa 282.000 ha
1966 : circa 298.000 ha
1967 : circa 330.000 ha ;

considerando che l'aumento nel 1967 della superficie coltivata a barbabietole, rispetto al 1966, è dovuta, fra l'altro, alle catastrofiche inondazioni che hanno colpito nel novembre 1966 talune regioni dell'Italia settentrionale e centrale e che hanno impedito od ostacolato le semine autunnali di cereali ; che queste colture di cereali sono state sostituite nella primavera 1967 con colture di barbabietole da zucchero ; che le semine sono state quindi effettuate utilizzando dei semi di barbabietole da zucchero importati, in particolar modo dei semi della varietà « Maribo » ;

considerando d'altra parte che esiste in Italia un ritardo nella coltivazione delle barbabietole da zucchero rispetto ai metodi di una agricoltura moderna ; che questo ritardo è in parte connesso a difficoltà strutturali e climatiche del settore agronomo italiano ; che a tal fine l'Italia beneficia, nel quadro dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, degli aiuti alla produzione che le permetteranno di raggiungere, entro il 1975, un livello di redditività analogo a quello degli altri Stati membri ; che a tal fine le semine restano uno dei più importanti mezzi di produzione per accrescere la produttività della bieticoltura ;

considerando che lo Stato membro deve, per i motivi tecnici sopraindicati, ricorrere alle varietà di semi in questione, originarie di paesi terzi, che presentano determinate caratteristiche (tendenza ad un elevato titolo di zucchero o ad un elevato peso delle radici) ; che il rapporto tra le importazioni dai paesi terzi e quelle dagli altri Stati membri varia in funzione dell'estensione delle superfici coltivate a barbabietole da zucchero e della scelta tra le varietà più adatte a ciascun ambiente agronomico ;

considerando che il fabbisogno d'importazione di semi da paesi terzi, che forma oggetto del contingente tariffario, è risultato superiore a quello stabilito al momento della concessione del contingente tariffario iniziale ; che dai dati forniti dallo Stato membro richiedente risulta tuttavia che questo aumento del fabbisogno è limitato alle quattro varietà « Maribo », « Buszczinsky », « Janaz » e « Saroz », esclusa la varietà « Eagle Hill », il cui fabbisogno italiano è diventato trascurabile ;

---

[1] GU n. 193 del 27. 10. 1966, pag. 3324/66.

considerando che, in tali condizioni e dato il livello generale delle importazioni dai paesi terzi effettuate dall'Italia per i prodotti di cui trattasi, appare opportuno concedere all'Italia un contingente tariffario supplementare di 350 tonnellate, limitato alle quattro varietà summenzionate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Un contingente tariffario supplementare di 350 tonnellate al dazio del 6 % è concesso, per il periodo dal 1º novembre 1966 al 31 ottobre 1967, alla Repubblica italiana per le sue importazioni da paesi terzi di semi di barbabietola da zucchero delle varietà « Maribo », « Buszczinsky », « Janaz » e « Saroz », della voce n. 12.03 A della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Le altre disposizioni della decisione del 4 ottobre 1966 restano invariate.

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1967.

*Per la Commissione*
*Il Presidente*
Jean REY

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 21 dicembre 1967**

**che fissa gli importi massimi delle restituzioni per taluni prodotti lattiero-caseari esportati verso i paesi terzi sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

**(68/35/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato dal regolamento n. 195/67/CEE (2), ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE, allo scopo di permettere l'esportazione verso i paesi terzi di prodotti lattiero-caseari, la differenza tra i prezzi dello Stato membro esportatore ed i corsi praticati nel commercio internazionale può essere compensata da una restituzione ; che il regolamento n. 217/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che fissa le condizioni per la concessione delle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, di taluni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento n. 620/67/CEE (4), ha stabilito quali prodotti possono usufruire di una restituzione all'atto della loro esportazione sotto forma di merci di cui all'allegato del regolamento n. 13/64/CEE ;

considerando che conformemente all'articolo 3, primo e secondo comma, del regolamento n. 217/67/CEE l'importo di tale restituzione deve essere fissato ogni mese, tenendo conto da un lato dei prezzi praticati sul mercato della Comunità e dall'altro dei prezzi praticati sul mercato mondiale ;

considerando che la situazione di mercato dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato è generalmente simile a quella dei prodotti esportati come tali ; che conviene quindi prevedere come importi massimi della restituzione, per i prodotti di base appartenenti al regolamento n. 13/64/CEE e di cui all'articolo 1 del regolamento n. 217/67/CEE ed esportati sotto forma delle suddette merci, gli importi massimi fissati per la zona I conformemente alle disposizioni del regolamento n. 56/66/CEE della

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(2) GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2819/67.
(3) GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2895/67.
(4) GU n. 234 del 28. 9. 1967, pag. 3.